ECM

Per il triennio **2023-2025** è confermato l'obbligo formativo pari a **150 crediti** (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2025.

Triennio ECM 2020-2022

La Legge n. 15 del 21/02/2025 di conversione del Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 prevede la proroga al **31 dicembre 2025** del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo ECM per il triennio 2020-2022.

Trienni precedenti

La norma di cui sopra prevede la possibilità di conseguire crediti compensativi a valere sui trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, secondo criteri e modalità che dovranno essere definite dalla Commissione nazionale per la formazione continua. **Tale disposizione ad oggi non è stata ancora chiarita**.

Crediti ECM in Radioprotezione

L'art. 162 del Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 ha stabilito che i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Leggi la Comunicazione del Ministero della Salute con i chiarimenti rispetto all'art. 162 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (vedi allegato chiarimenti 101)

Crediti ECM e Assicurazione

La legge 29 dicembre 2021, n. 233, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", pubblicata sulla GU n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 48, prevede norme di rilevanza per la professione medica.

Si segnala in particolare l'articolo 38-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) secondo il quale, a partire dal triennio formativo 2023-2025, **l'efficacia delle polizze assicurative** previste all'articolo 10 della L. n. 24/2017 (cd. legge Gelli) è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile.

CONSIGLI ECM PER GLI ISCRITTI

Il professionista deve accedere al sito www.cogeaps.it che gestisce l'anagrafica dei crediti ECM dei sanitari italiani. Accedere con lo SPID nell'area riservata https://application.cogeaps.it/login/

Scegliere la propria Federazione di appartenenza: FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Completare i dati della propria anagrafica indicando anche l'attività professionale esercitata e la disciplina. Ciò serve a COGEAPS per calcolare l'esatto debito formativo cui il professionista è tenuto.

Nel COGEAPS ci saranno tutti gli eventi ECM a cui il professionista ha partecipato ed i crediti che ha accumulato.

Il Provider che organizza gli eventi ha 90 giorni di tempo per mandare i dati al COGEAPS per questo è normale che i crediti non vengano visualizzati immediatamente.

I corsi ECM online (FAD) hanno un ritardo nella registrazione maggiore **perché l'organizzatore manda i dati** al **COGEAPS solo alla chiusura dell'evento online.**

Si consiglia di conservare gli attestati al termine di ogni evento formativo frequentato perché in caso di disguido il COGEAPS non riceve i dati da parte dell'organizzatore dell'evento e il professionista potrà comunque chiederne la registrazione esibendo l'attestato posseduto.

Nel sito AGENAS è disponibile la banca dati ECM: http://ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx

Manuale ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha approvato un "Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario" che racchiude e spiega i diritti e gli obblighi dei professionisti in relazione alla tematica ECM. Il Manuale viene rivisto e aggiornato con cadenza annuale. (vedi allegato Manuale ECM)